

**DECISIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI
IN SEDE DI CONSIGLIO**

del 27 marzo 1995

riguardante l'importazione nei nuovi Länder della Repubblica federale di Germania di taluni prodotti siderurgici originari della Federazione russa e dell'Ucraina

(95/130/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'intesa con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo 1

Tenuto conto del regime particolare di cui hanno beneficiato le importazioni originarie delle Repubbliche dell'Unione Sovietica, compresa la Federazione russa, nei nuovi Länder della Repubblica federale di Germania, nonché a Berlino Est, è istituito a favore di questi Länder e di Berlino Est per importazioni dalla Federazione russa per l'anno 1995 un contingente quantitativo speciale di 430 000 t di prodotti piatti sotto forma di nastri larghi laminati a caldo per lamiere, i cui codici NC figurano nella parte A dell'allegato 1, e di 20 000 t di prodotti lunghi i cui codici NC figurano nella parte B dell'allegato 1. Queste importazioni saranno soggette a dazio zero.

Il primo comma si applica soltanto se le importazioni in questione sono immesse in libera pratica nel territorio dei nuovi Länder e di Berlino Est e i prodotti sono ivi consumati ovvero subiscono una trasformazione mediante la quale viene acquisita l'origine comunitaria.

La Repubblica federale di Germania e la Commissione adotteranno tutte le misure necessarie a garantire l'effettivo utilizzo di questi prodotti nei soli Länder beneficiari e a Berlino Est.

Articolo 2

Tenuto conto del regime particolare di cui hanno beneficiato le importazioni originarie delle Repubbliche dell'ex Unione Sovietica compresa l'Ucraina nei nuovi Länder

della Repubblica federale di Germania, nonché a Berlino Est, è istituito a favore di questi Länder e di Berlino Est per importazioni dell'Ucraina per l'anno 1995 un contingente quantitativo speciale di 20 000 t prodotti piatti e di 30 000 t di prodotti lunghi i cui codici NC figurano rispettivamente nelle parti A e B dell'allegato II. Queste importazioni saranno soggette a dazio zero.

Il primo comma si applica soltanto se le importazioni in questione sono immesse in libera pratica nel territorio dei nuovi Länder e di Berlino Est e i prodotti sono ivi consumati ovvero subiscono una trasformazione mediante la quale viene acquisita l'origine comunitaria.

La Repubblica federale di Germania e la Commissione adotteranno tutte le misure necessarie a garantire l'effettivo utilizzo di questi prodotti nei soli Länder beneficiari e a Berlino Est.

Articolo 3

Le importazioni nei nuovi Länder della Repubblica federale di Germania e a Berlino Est dalla Georgia, Belarus, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan non beneficeranno nel 1995 di alcuna speciale disposizione in fatto di importazione a dazio zero dei prodotti siderurgici CECA.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 1995.

Il Presidente

J. PUECH